



Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"

Via Malfà, 32 – 97010 Scoglitti (RG)-
Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008
sito www.icsciasciascoglitti.edu.it
e-mail: rgic802008@istruzione.it

02/04/2020
Al personale docente
Alle famiglie
Albo
Atti
Sito web

Comunicazione n.101/2019-20

OGGETTO : AVVISO 02/04/2020- sospensione ricevimento pubblico

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga le misure contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 13/04/2020

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19 della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica e comunque, almeno fino al 13 aprile 2020, salvo eventuali

Visto decreto dirigenziale Prot. N. 0001586/2020 del 02/04/2020 –con il quale è stata adottata la modifica al Piano delle Attività per il Personale A.T.A. per l'anno scolastico 2019/2020 proposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 17 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 e le ulteriori disposizioni indicate nella determina prot. N. 0001504 del 18/03/2020.

SI COMUNICA CHE FINO AL 13 APRILE E FINO ALLA FINE DELL'EMERGENZA COVID-19:

Il ricevimento del pubblico è sospeso

L'edificio scolastico resterà chiuso fino al 13 aprile salvo proroghe.

*Il regolare funzionamento degli Uffici dell'Istituzione Scolastica è garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate via **mail/PEC**, agli indirizzi istituzionali.*

P.E.O. rgic802008@istruzione.it:

P.E.C. rgic802008@pec.istruzione.it,

cell. 3371021411

0932 1836028

Il Dirigente Scolastico
Prof^{ssa} Giuseppina Spataro
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG)

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 – Tel. +3909321836028 - cod. univoco UFZGUC

E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.edu.it

Posta elettronica certificata: rgic802008@pec.istruzione.it

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale - Regione Sicilia

Al Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Alla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria

Alla ASL di Ragusa

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Alla RSU e alle OO.SS. territoriali

Alla Home page del sito web dell'Istituto

All'Albo pretorio on line

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

Al DSGA

R.S.P.P.

Al personale Docente ad A.T.A.

Il Dirigente Scolastico

- Vista** la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*;
- Visto** il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999 concernente il *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59*;
- Visto** il Decreto Legislativo numero 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- Visto** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- Visto** il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, numero 106, *Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- Visto** il CCNL - Comparto scuola vigente;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG)

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 – Tel. +3909321836028 - cod. univoco UFZGUC

E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.edu.it

Posta elettronica certificata: rgic802008@pec.istruzione.it

- Visto** il Contratto Integrativo di Istituto vigente;
- Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;
- Visto** il Decreto Legge numero 6 del 23 gennaio 2020 recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- Vista** la Direttiva numero 1 del Ministero P.A. del 25 febbraio 2020 *Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 numero 6*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del *Decreto Legge 23 febbraio 2020 numero 6*;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U) 278 del 6 marzo 2020 contenente particolari disposizioni applicative della direttiva numero 1 del Ministero P.A. del 25 febbraio 2020;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U) 279 dell'8 marzo 2020 avente per oggetto *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative*;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente numero dell'8 marzo 2020 del Presidente Regione siciliana relativa a *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;
- Visto** il provvedimento numero 1455 di protocollo del 13 marzo 2020 pubblicato sul sito Istituzionale al link <https://a.registroarchimede.it/archimede/segreteriaDigitale/trasparenza.seam?cid=164736> con cui sono state disposte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale le disposizioni di cui all'articolo 1 del precedente Decreto sono estese a tutto il territorio nazionale a far tempo dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020;
- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U)323 del 10 marzo 2020 avente per oggetto *Personale ATA. Istruzioni operative*;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG)

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 – Tel. +3909321836028 - cod. univoco UFZGUC

E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.edu.it

Posta elettronica certificata: rgic802008@pec.istruzione.it

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

Visto il Decreto-Legge *Cura Italia* del 17 marzo 2020 numero 18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

Vista la proposta di variazione al Piano delle attività proposto dal DSGA dell'Istituto in data 17 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga *le misure contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 13/04/2020*

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica, e comunque, almeno fino al 13 aprile 2020, salvo eventuali proroghe;

determina

attesi i motivi suesposti, di adottare la modifica al Piano delle Attività per il Personale A.T.A. per l'anno scolastico 2019/2020, proposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 17 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 e le ulteriori disposizioni indicate nella determina prot. N. 0001504 del 18/03/2020.

Copia del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell'Istituzione Scolastica.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Spataro**

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:

ART. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, - 1 APR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE